



STATUTO¹
DELL'ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE E FORMAZIONE
DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI GENOVA

L'Organismo di Mediazione e Formazione, costituito dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova con delibere del 27 gennaio 2011, prende la denominazione di "Organismo di Mediazione Forense e Formazione dell'Ordine degli Avvocati di Genova".

L'Organismo di Mediazione Forense e Formazione, previa la sua immediata organizzazione, è costituito ai sensi dell'articolo 18 del Dlgs 28/2010, per svolgere in via esclusiva i servizi di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie e di formazione nei medesimi ambiti e non presta detta attività quando ha un interesse nella lite.

Gli organi dell'organismo di mediazione forense e formazione sono: il presidente, il responsabile dell'organismo, il direttivo, il responsabile scientifico, la segreteria.

L'Organismo di Mediazione Forense e Formazione ha come rappresentante legale il Presidente del Consiglio dell'Ordine in carica pro tempore, che è anche responsabile dell'organismo, qualora ne abbia i requisiti di legge.

L'Organismo di Mediazione Forense e Formazione ha la sua sede presso i locali del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova, che mette a disposizione anche il personale di segreteria.

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine detiene in via esclusiva la rappresentanza dell'organismo di mediazione e formazione e nonché la responsabilità, salvo che sia nominato un responsabile.

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine può nominare alla carica di Responsabile dell'Organismo un soggetto che ne abbia i requisiti di legge e regolamentari, anche conferendo allo stesso i necessari poteri di rappresentanza legale dell'organismo. Il responsabile dell'organismo così nominato resta in carica per un anno ovvero per la durata del mandato consiliare, può essere riconfermato per uno o più mandati successivi e può essere revocato in ogni momento per gravi motivi dal Presidente del COA o dal Consiglio.

Il direttivo dell'organismo di mediazione forense è composto da minimo tre membri e comunque in numero dispari se superiore, di cui uno è il Responsabile dell'Organismo con funzioni di presidente; i restanti membri sono nominati con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova tra esperti nella materia della mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie.

Il direttivo resta in carica per la durata del mandato del Responsabile ovvero di quello consiliare del COA se questi sia il Presidente del COA e può essere riconfermato per uno o più mandati successivi.

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati può indicare altresì quale componente del direttivo un proprio consigliere, la cui nomina ha durata pari alla scadenza del suo mandato o del direttivo.

I componenti del direttivo in ogni momento possono essere revocati per gravi motivi dal Presidente del COA o dal Consiglio..

¹ Come da modifica approvata nella riunione del COA 30 luglio 2024



Il direttivo non ha poteri rappresentativi dell'Ordine e dell'Organismo di mediazione; esercita funzioni consultive per il buon funzionamento dell'organismo di mediazione. In particolare, svolge la sua funzione consultiva per: a) verifica dei requisiti di accreditamento dei mediatori, secondo quanto stabilito nelle disposizioni di legge e di regolamento e del Codice Etico e di Condotta; b) l'organizzazione e gestione del servizio di mediazione secondo quanto stabilito nelle disposizioni di legge e di regolamento; c) i pareri specificamente previsti nell'allegato regolamento di procedura ed ogni qualvolta ne sia richiesto dal presidente dell'ordine degli avvocati di Genova e dal responsabile dell'organismo di mediazione; i suoi pareri sono facoltativi e non vincolanti; d) compiere quant'altro necessario per il regolare funzionamento dell'organismo di mediazione in conformità alla legge, i regolamenti ed alle direttive del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova, inclusa la promozione, anche attraverso appositi incontri, corsi e seminari, della cultura e formazione professionale permanente dei mediatori.

L'Organismo di Mediazione Forense e Formazione funziona secondo la normativa regolamentare vigente.

L'Organismo di Mediazione Forense e Formazione assegna le procedure e tiene gli elenchi dei mediatori secondo i criteri approvati dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova.

L'Organismo di Mediazione Forense e Formazione si atterrà al tariffario, alle tabelle di indennità ed al codice etico approvati dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova.

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine nomina alla carica di Responsabile Scientifico dell'ente di formazione un soggetto che ne abbia i requisiti di legge e regolamentari. Questi avrà il compito di gestire e organizzare la formazione dei mediatori secondo quanto stabilito dalla vigente normativa di legge e regolamentare, stabilendo i programmi di formazione e scegliendo i formatori che ne abbiano i requisiti di legge e regolamentari.

Il Responsabile dura in carica un anno dalla nomina e può essere riconfermato per uno o più mandati successivi.

Il Responsabile può istituire una o più commissioni per la gestione della formazione, i cui componenti in ogni momento possono essere revocati per gravi motivi dal Presidente del COA o dal Consiglio.

Il COA può stabilire un compenso per le attività di Responsabile dell'Ente di Mediazione e per Responsabile Scientifico.